



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.miramare.beniculturali.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto per le prestazioni professionali relative alla redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica e al Progetto preliminare di sistemazione paesaggistica dell'area retrostante il padiglione delle Scuderie del Parco del Castello di Miramare

Importo complessivo: pari a € 11.450,00 (Euro Undicimilaquattrocentocinquanta/00) oltre a Cassa di previdenza (4%) e Iva (22%), compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili per un totale di € 14.527,76

Smart CIG: Z1F347B558

CUP: F97E17000160001

Approvazione Ufficio contabilità: 17 dicembre 2021

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

VISTO che l'area posta a ridosso del padiglione delle Scuderie del comparto museale di Miramare risulta chiusa da decenni alla fruizione pubblica per questioni di sicurezza;

CONSIDERATI gli esiti dell'intervento propedeutico di pulizia, liberazione ed estirpazione dalla vegetazione infestante presente nell'area suddetta, che ricopre una superficie di circa 1.500 mq, hanno permesso di verificare lo stato di consistenza dei luoghi e la natura dei manufatti ivi presenti;

VISTO e considerato nel suo insieme lo stato generale dell'area oggetto dell'intervento, unitamente alla vegetazione ivi presente, si è potuto identificare con maggiore precisione la presenza di fonti d'acqua che, sono in parte raccolte in vasche e in parte liberamente affioranti, che vanno a caratterizzare questo ambito del Parco in modo particolare,

tanto da avvalorare la possibilità di rinaturalizzare l'area in vista di una sua valorizzazione per la pubblica fruizione di quest'area chiusa da decenni al pubblico;

CONSIDERATO che tale progetto andrà ad aumentare sensibilmente la qualità del contesto naturalistico di questo settore, aggiungendo un valore naturalistico di qualità grazie alla sua riqualificazione in chiave ambientale;

VISTO che tale intervento necessita dell'azione congiunta di un gruppo di professionisti che uniscano competenze di ingegneria ambientale e civile, geologia, botanica e agronomia, in modo da poter procedere alla riconfigurazione dell'area e alla rinaturalizzazione dei versanti;

VISTA la negativa preventiva ricognizione presso il personale interno, volta a verificare la presenza nell'Ente di professionalità quali esperti in ingegneria ambientale e civile, geologia, botanica e agronomia;

CONSIDERATA la necessità da parte del personale tecnico del Museo di essere affiancato da tale gruppo di specialisti, coordinati da un ulteriore figura professionale, in grado di supportare e identificare le tipologie di intervento più opportune per il contesto museale di Miramare, e che al contempo garantisca l'esecuzione delle fasi di progettazione necessarie;

CONSIDERATO l'elevato livello di complessità e preparazione specialistica necessario e ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della consulenza di un gruppo di professionisti esterno dotato della necessaria professionalità ed esperienza nei settori sopra richiamati;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208", che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, DPCM 169 del 2 dicembre 2019;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: "l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto", con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l'art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al comma 1 prevede che "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.", nonché il comma 2 ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro", procedendo anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia del comparto museale di cui trattasi;

VALUTATA l'offerta economica ricevuta dal gruppo di professionisti costituito dal dott. geologo Gianpietro Pinzani, dal dottore forestale Giulio Cosola, dall'ingegner Michele Ambrosini e dall'arch. Luca Colombari che avrà funzione di coordinatore del gruppo di lavoro, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 3297-A del 7/12/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO che tale offerta economica risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica e capacità tecnica pregressa, oltre che in termini di congruità dei prezzi, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa dei professionisti interpellati, la cui esperienza professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel progresso;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nel gruppo di professionisti dott. geologo Gianpietro Pinzani, dal dottore forestale Giulio Cosola, dall'ingegner Michele Ambrosini e coordinati dall'arch. Luca Colomban avente sede in Trieste Piazza della Borsa 7, P.IVA 01119980322;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INARCASSA 2320549 20-12-2021 acquisito agli atti di questo ufficio;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori/servizi in oggetto (D.lgs. 81/2008);

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente al gruppo di professionisti costituito dal geologo Gianpietro Pinzani, dal dottore forestale Giulio Cosola, dall'ingegner Michele Ambrosini e coordinati dall'arch. Luca Colomban avente sede in Trieste Piazza della Borsa 7, P.IVA 01119980322.

Le prestazioni professionali relative alla redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica e al progetto preliminare per i lavori di sistemazione paesaggistica dell'area retrostante il padiglione delle Scuderie posto all'interno del Parco del Castello di Miramare che andranno a comprendere la progettazione geologica e geotecnica preliminare, le analisi e la progettazione strutturale preliminare, le analisi e i rilievi pedoclimatici-vegetazionali, la consulenza per le opere di ingegneria naturalistica e le opere a verde, il tutto compreso nel progetto paesaggistico. Tali prestazioni, che saranno da eseguire con ogni urgenza al fine di cantierizzare entro il primo quadrimestre 2022, sono descritte nell'offerta, prot. 3297-A del 7/12/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario arch. Giorgia Ottaviani (mail: giorgia.ottaviani@beniculturali.it);
4. di impegnare l'importo di € 11.450,00 (Euro Undicimilaquattrocentocinquanta/00) oltre a Cassa di previdenza (4%) e Iva (22%), compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili per un totale di €. 14.527,76. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili" Esercizio finanziario 2021 a valere sui fondi vincolati ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.L. n. 82 del 31 maggio 2014 convertito dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106 nonché ai sensi dell'art. 1 comma 337 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; D.M. 29/09/2017-

Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la liquidazione avverrà in soluzioni separate, in relazione al completamento dei diversi interventi sopra individuati, a presentazione da parte dell’operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante formalizzazione e sottoscrizione delle condizioni contrattuali sulla piattaforma “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” MePA;
8. di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che ai sensi dell’art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
10. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.